

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Iura novit curia e rapporto tra chiesto e pronunciato

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorchè il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicchè, proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.10.2017, n. 22983

...omissis...

che col primo motivo di ricorso - riferito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 2744 c.c. ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio - il ricorrente deduce che nessuna prova sarebbe stata raggiunta in merito alla sussistenza del patto commissorio, il quale, si argomenta nel mezzo di gravame, presuppone una funzione di garanzia che nella fattispecie mancherebbe, nè potrebbe rinvenirsi, in assenza di un più ampio collegamento negoziale, in un contratto preliminare;

che il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non individua specifiche affermazioni di diritto della sentenza gravata che si pongano in contrasto con il disposto degli artt. 2932 e 2744 c.c., ma censura l'apprezzamento di fatto operato dalla corte territoriale sulla qualificazione della causa effettiva del contratto preliminare dedotto in giudizio come causa di garanzia; apprezzamento di fatto a cui il ricorrente si limita a contrapporre il proprio diverso apprezzamento, senza sviluppare una doglianza riconducibile al rigoroso paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo (applicabile nel presente procedimento in relazione alla data di deposito della sentenza gravata) novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, con la L. n. 143 del 2012;

che col secondo motivo di ricorso - riferito alla violazione dell'art. 1448 c.c. e art. 246 c.p.c. ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio - si deduce che nella specie non sussisterebbero i presupposti per pronunciare la rescissione del contratto per lesione, giacchè, per un verso, il prezzo indicato nel preliminare corrisponderebbe ai prezzi delle compravendite analoghe sul medesimo territorio (e sarebbe addirittura superiore al prezzo a cui la signora S. avrebbe venduto tempo dopo un diverso e più esteso terreno limitrofo) e, per altro verso, difetterebbe la prova dello stato di bisogno, essendo stato quest'ultimo attestato solo dai figli della S., da ritenere scarsamente attendibili;

che il secondo motivo va disatteso, perchè le argomentazioni ivi sviluppate per contestare che nella specie ricorressero i presupposti di una pronuncia di rescissione per lesione, per un verso, risultano prive di pertinenza al contenuto della sentenza gravata (la quale non ha pronunciato una rescissione per lesione del contratto dedotto in giudizio, ma ha dichiarato il medesimo nullo in quanto dissimulante un patto commissorio) e, per altro verso, si risolvono in considerazioni di puro merito, o in critiche dell'apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla corte territoriale, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità;

che con il terzo motivo - riferito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo - si attinge l'affermazione della sentenza gravata secondo cui la dichiarata nullità del contratto preliminare avrebbe impedito la pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto stesso, proposta dal F. solo in grado di appello, e, conseguentemente, la pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto da costui versato a causa di tale contratto;

che il ricorrente deduce, con un primo profilo di censura, che la domanda risolutoria sarebbe stata esaminabile perchè, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, il contratto preliminare doveva ritenersi valido ed efficace e, con un secondo profilo di censura, che comunque la corte avrebbe

dovuto pronunciarsi sulla domanda restitutoria - disattesa sull'assunto che la stessa non costituisse "una conseguenza autonoma della dichiarazione della nullità del contratto" (pag. 4, terzultimo rigo, della sentenza garavata) - in base al principio che le prestazioni effettuate in forza di un contratto nullo o annullato sono soggette a ripetizione al pari di quelle effettuate in forza di un contratto risolto;

che il primo profilo di cesura è inammissibile perchè muove da un presupposto - la validità del contratto dedotto in giudizio - escluso dalla corte territoriale con una statuizione che ha resistito alle critiche portatele con il primo mezzo di impugnazione;

che il secondo profilo di censura va giudicato infondato, in quanto la domanda restitutoria avanzata dall'odierno ricorrente poteva ritenersi ammissibile, ancorchè proposta per la prima volta in appello, solo in quanto consequenziale alla domanda risolutoria, la quale, a propria volta, poteva essere proposta per la prima volta in appello, in deroga al generale divieto di domande nuove in appello fissato dall'art. 345 c.p.c., comma 1 in forza dell'espressa disposizione di cui all'art. 1453 c.c., comma 2; cosicchè il rigetto della domanda risolutoria proposta in appello ha travolto il presupposto che rendeva ammissibile la proposizione per la prima volta in appello della consequenziale domanda restitutoria;

che la diversa conclusione suggerita dal Procuratore Generale sulla scorta del principio espresso nel precedente di questa Corte n. 19502/15 non appare al Collegio persuasiva;

che al riguardo va evidenziato che il principio espresso nel suddetto precedente ("Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorchè il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicchè, proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronuncia "ultra petita" il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni") opera sul piano dell'individuazione dell'oggetto e della causa della domanda (considerando la domanda di condanna alla restituzione della caparra compresa nella domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra e considerando equivalenti, ai fini degli effetti restitutori, la pronuncia di risoluzione e la declaratoria di nullità del contratto), ma non affronta il tema dell'ammissibilità in appello, ex art. 345 c.p.c., di una domanda restitutoria non consequenziale ad una domanda risolutoria (o consequenziale ad una domanda risolutoria proposta per la prima volta in appello e ivi rigettata);

che infatti la citata sentenza n. 19502/15, disponendo la restituzione della caparra ex art. 2033 c.c. per effetto della declaratoria di nullità del contratto oggetto di domanda risolutoria, ha accolto parzialmente una domanda (restituzione del doppio della caparra) che era stata proposta fin dal primo grado di giudizio, sia pure sulla base di una diversa causa petendi (risoluzione invece che nullità del contratto per il quale la caparra era stata versata), mentre, nel caso oggetto del presente giudizio, la domanda restitutoria è stata

proposta per la prima volta in secondo grado come conseguenza di una domanda di risoluzione pur essa proposta per la prima volta in secondo grado; che quindi, in definitiva, il motivo va rigettato perchè la deroga recata al divieto di domande nuove in appello fissato dall'art. 345 c.p.c. dalla disposizione di cui all'art. 1453 c.c., comma 2 può essere estesa a domande diverse dalla domanda risolutoria (purchè a questa consequenziali), solo in caso di accoglimento della domanda stessa, giacchè, in caso contrario, dette domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui esse dipendono;

che il quarto motivo, riferito alla violazione delle norme in materia di riparto delle spese processuali, con cui il ricorrente si duole del fatto che la corte messinese ha posto a suo carico i due terzi delle spese del giudizio di appello, invece di condannare alle spese la controparte, va disatteso, avendo la sentenza gravata fatta corretta applicazione del principio victus victori;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza; che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

pqm

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017